



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
6^ Seduta
Lunedì 28 febbraio 2022

Deliberazione n. 53 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero").

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Antonio Michele Cento

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Indi, il Presidente dopo aver posto in votazione, separatamente, i nove articoli che sono approvati, con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 19, contrari 7 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Cento

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 marzo 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 53 del 28 febbraio 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

15 DICEMBRE 2021, N. 32 (ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE

DELLA SANITA' REGIONALE CALABRESE DENOMINATO

“AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA

REGIONE CALABRIA – AZIENDA ZERO”)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2022.

Reggio Calabria, 2 marzo 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella riunione dell'11 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, ha esaminato trentadue leggi regionali e ha deliberato, tra l'altro, di non impugnare la legge della Regione Calabria n. 32 del 15/12/2021 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria Azienda Zero"), nonché la legge della Regione Calabria n.33 del 16/12/2021 (Razionalizzazione e miglioramento dell'offerta assistenziale del territorio regionale).

Sebbene il Governo abbia condiviso il complessivo impianto normativo, deliberando la non impugnativa, si ritiene, comunque, di apportare modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, al fine di renderla maggiormente intellegibile ed evitare problemi interpretativi e, quindi, per consentirne una puntuale e piena attuazione.

In virtù di quanto precede, sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale n. 32/2021.

L'articolo 1 dispone l'eliminazione della parte finale della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 32/2021, trattandosi di mero refuso, mantenendo comunque inalterata la competenza di Azienda Zero sulla "redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati", per come espressamente indicato nella parte iniziale della citata lettera d).

Con l'articolo 2 si dispone l'inserimento, nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 5, di una norma chiarificatrice di salvaguardia in merito all'applicazione della normativa statale nella procedura di nomina e revoca del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, in adesione alla richiesta del Ministero della Salute.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione della lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale in parola (funzione terzo certificatore non prevista).

L'articolo 4 dispone la modifica del comma 1 dell'articolo 7, estendendo la composizione del collegio di direzione, onde ricompredervi le figure professionali presenti.

Con l'articolo 5 si dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale in parola (norma nazionale prevede tutto).

L'articolo 6 dispone modifiche al comma 3 dell'articolo 12, al fine di eliminare dallo stesso alcuni refusi presenti, disponendo, altresì, l'abrogazione del comma 4 del medesimo articolo 12, onde evitare i dubbi interpretativi derivanti dal rinvio alla legge regionale istitutiva della S.U.A.

L'articolo 7 dispone inserimento nella l.r. 32/2021 di una norma di salvaguardia finalizzata a garantire le prerogative spettanti al commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro della sanità calabrese, fino al termine del periodo di commissariamento, nonché a salvaguardare l'applicazione delle norme nazionali ivi indicate.



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 9 dispone l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, atteso che esse tendono a modificare la legge regionale n. 32/2021, al fine di renderla maggiormente intelligibile ed evitare problemi interpretativi e, quindi, per consentirne una più puntuale e piena attuazione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale"

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente

Tabella 1 – Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che prevede l'abrogazione della parte finale della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 32/2021. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
2	Norma ordinamentale che prevede l'inserimento nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 5, di una norma chiarificatrice di salvaguardia in merito all'applicazione della normativa statale nella procedura di nomina e revoca del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, in adesione alla richiesta del Ministero della Salute. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

3	Norma ordinamentale che prevede l'abrogazione della lettera e) del comma 4 dell'art. 6 della l.r. 32/2021. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
4	Norma ordinamentale che prevede la modifica del comma 1 dell'articolo 7, estendendo la composizione del collegio di direzione, onde ricomprendersi le figure professionali presenti. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
5	Norma ordinamentale che prevede l'abrogazione del comma 2 dell'art. 8 della l.r. 32/2021. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
6	Norma ordinamentale che dispone modifiche al comma 3 dell'articolo 12, al fine di eliminare dallo stesso alcuni refusi presenti e, altresì, abrogare il comma 4 del medesimo articolo 12, onde evitare i dubbi interpretativi nascenti dal rinvio alla legge regionale istitutiva della S.U.A. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
7	Norma ordinamentale che dispone l'inserimento nella legge regionale n. 32/2021, di una norma di salvaguardia finalizzata a garantire le prerogative spettanti al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro della sanità calabrese, fino al termine del periodo di commissariamento, nonché a salvaguardare l'applicazione delle norme nazionali ivi indicate. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
8	Reca la clausola di invarianza finanziaria che mira a suffragare l'assenza di oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge	//	//	0,00 €
9	Norma ordinamentale che reca l'entrata in vigore	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 32/2021)

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero") sono soppresse le seguenti parole: ", sui quali l'Area sanità e sociale appone il visto di congruità".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 32/2021)

1. Nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 32/2021, dopo la parola "amministrativo" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto della normativa statale vigente".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 32/2021)

1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 32/2021 è abrogata.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2021)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 32/2021 sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché dai rappresentanti delle figure professionali presenti".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 32/2021)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 32/2021 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 32/2021)

1. L'articolo 12 della l.r. 32/2021, è così modificato:
a) nel comma 3, sono soppresse le seguenti parole: "o dal";
b) il comma 4 è abrogato.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 12-bis nella l.r. 32/2021)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 32/2021, è inserito il seguente:

*“Art. 12-bis
(Norma di salvaguardia)*

1. Fino al termine della gestione commissariale di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 159/2007 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla L. 222/2007, sono fatte salve, nell'attuazione della presente legge, le competenze attribuite al Commissario ad acta, nonché agli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti.

2. La presente legge si applica laddove non in contrasto con quanto disposto dal decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, nonché con quanto disposto dall'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.”.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.